

**VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI
FINANZIARI – VERBALE N. 1/2021 –
PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2021**

***(Articoli 12, 13 e 14 del regolamento comunale
del sistema dei controlli interni)***

1. PREMESSA GENERALE

La riforma dell'ordinamento contabile degli enti locali della metà degli anni novanta, avvenuta con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, successivamente trasfuso nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha previsto una serie di puntuali istituti normativi volti alla costante salvaguardia degli equilibri di bilancio di comuni e province, con la chiara finalità di prevenire situazioni di diffusa patologia finanziaria.

Tali istituti, allo stato, culminano con la disciplina dettata dall'articolo 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

L'accentuata situazione di criticità della finanza pubblica verificatasi nel primo decennio degli anni duemila ha tuttavia portato il legislatore a rafforzare gli istituti relativi al controllo sul funzionamento degli enti locali; in particolare, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013, ha introdotto significative innovazioni in materia di controlli interni per gli enti locali, in relazione al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo strategico, ai controlli sulle società partecipate e al controllo sugli equilibri finanziari.

Con riferimento diretto al contenuto del presente verbale l'introduzione del controllo sugli equilibri finanziari è stata novità sostanziale.

L'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'articolo 3 del citato D.L. 174/2012, prevede infatti testualmente che:

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.*
- 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.*
- 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni".*

Inoltre, l'articolo 147, comma 2, del medesimo D.Lgs. 267/2000, come introdotto sempre dall'articolo 3 del D.L. 174/2012, stabilisce che "il sistema di controllo interno è diretto" a "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento

e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi".

In fase di applicazione delle innovative disposizioni portate dal D.L. 174/2012 il Comune di Seregno ha ricomprese le disposizioni di natura regolamentare inerenti la verifica degli equilibri finanziari nel Titolo III "Il controllo sugli equilibri finanziari" del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con la deliberazione consiliare n. 19 del 26 marzo 2013 e costituente appendice del vigente regolamento comunale di contabilità.

Alle predette disposizioni regolamentari si farà pertanto diretto riferimento nel prosieguo del presente verbale.

2. OGGETTO DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI E SOGGETTI COMPETENTI AL SUO SVOLGIMENTO

Gli articoli 12 e 13 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni stabiliscono, rispettivamente, la definizione del controllo sugli equilibri finanziari e i soggetti competenti al suo svolgimento.

E' previsto che "Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno".

Nello specifico è previsto *"il monitoraggio costante del permanere dei seguenti equilibri:*

- a. equilibrio tra entrate e spese complessive;*
- b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;*
- c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;*
- d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;*
- e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e spese correlate;*
- f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;*
- g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno".*

Inoltre è stabilito che *"Il controllo sugli equilibri finanziari comporta altresì la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente dell'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni partecipati dall'ente comunque denominati".*

Con riferimento ai soggetti competenti allo svolgimento del controllo sugli equilibri finanziari la specifica previsione regolamentare individua la figura del *"dirigente del servizio finanziario"* quale responsabile della *"direzioe"* e del *"coordinamento"* dell'attività, da svolgersi *"mediante la vigilanza dell'organo di revisione"* e con la previsione del *"coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario Generale e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità"*.

3. MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

L'articolo 14 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni disciplina nel dettaglio la modalità di esercizio del controllo sugli equilibri finanziari.

In particolare, per quanto di rilievo per la presente verifica e rimandando al citato articolo regolamentare per la disciplina di maggior dettaglio, è previsto che *“La verifica del permanere degli equilibri finanziari è effettuata trimestralmente a cura del dirigente del servizio finanziario ed è finalizzata all'accertamento degli equilibri di cui al precedente art. 12”*.

Circa la tempistica di svolgimento del controllo è previsto che, *“Successivamente all'approvazione del bilancio annuale di previsione”, “il dirigente del servizio finanziario formalizza - attraverso apposito verbale - lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese ed attesta il permanere o meno degli equilibri di bilancio”*.

In seguito, *“il verbale, dopo esser stato asseverato dal collegio dei revisori, è trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale”*.

Di tale verbale *“La Giunta Comunale prende atto”* – con provvedimento espresso – *“nella prima seduta utile”*.

Conclusivamente è stabilito, peraltro in piena aderenza con le disposizioni in materia previste dal D.Lgs. 267/2000, che *“Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità interno, il dirigente del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente”*.

4. L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La peculiare situazione della finanza degli enti locali ed il protrarsi della situazione di crisi derivante dalla pandemia da Covid19, che ha caratterizzato lo scorso anno ha fatto sì che il legislatore prorogasse, in via generale, fino al 31 marzo 2021 e successivamente al 31 maggio 2021 la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, ordinariamente da approvarsi, a norma dell'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il Comune di Seregno ha approvato il proprio bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2021.

Per il periodo temporale intercorso tra l'inizio dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio di previsione il Comune di Seregno ha agito in regime di esercizio provvisorio, con le limitazioni di cui all'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con riferimento alle previsioni dell'annualità 2021 del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 definitivamente assestato.

Al proposito va qui ricordato come la Corte dei conti – Sezione delle autonomie, con diverse deliberazioni, assunte a decorrere dal 2014, abbia approvato appositi indirizzi, volti a far sì che la gestione in esercizio provvisorio risulti ispirata a principi di prudenza e sempre atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio.

Con diretto riferimento alle sopra ricordate raccomandazioni della Corte dei conti circa l'attuazione della gestione in esercizio provvisorio, va evidenziato come il Comune di Seregno, per il periodo nel quale l'esercizio provvisorio è rimasto vigente, abbia sostanzialmente agito assumendo impegni di spesa, con l'eccezione delle spese non frazionabili in dodicesimi, pressoché esclusivamente relativi a interventi di natura di fatto obbligatoria o tali da evitare possibili danni all'ente, nel rispetto della disciplina specifica e, pur in assenza di un documento

finanziario di programmazione formalmente approvato, nel rispetto della disciplina normativa in materia.

In tal modo si è potuto pervenire alla effettiva approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 nel pieno rispetto degli equilibri finanziari.

5. LA VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – SECONDO TRIMESTRE 2021.

Le peculiari modalità di gestione contabile degli enti locali rendono scarsamente significativa un'analisi puntuale dei singoli accertamenti e dei singoli impegni fino rilevati nel corso del primo semestre del 2021. Va infatti ricordato che mentre buona parte delle spese correnti ha un andamento, salvo taluni "picchi" legati a fattori di ordine stagionale, contrattuale o legislativo, pressoché costante nel corso dell'esercizio, le entrate correnti vengono contabilmente accertate in maniera certamente più discontinua.

Di conseguenza si procede, nel seguito, ad analizzare l'andamento delle entrate soprattutto in via prospettica, tenuto conto degli equilibri già sanciti dal bilancio di previsione iniziale, oltre che delle regole di gestione che disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa e del principio autorizzatorio del bilancio, i quali, in via generale, l'assunzione degli impegni di spesa è limitata agli importi degli stanziamenti deliberati e, in caso di correlazione della spesa con l'entrata, prima che sia stata accertata la corrispondente entrata di finanziamento.

Va precisato, sotto il profilo strettamente metodologico, che, laddove non diversamente precisato, si farà riferimento alla situazione contabile risultante alla data del 30 giugno 2021.

L'equilibrio tra entrate e spese complessive

Il semplice ma fondamentale equilibrio tra le entrate e le spese complessive risulta rispettato.

Alla data del 30 giugno 2021 l'annualità 2021 del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 pareggia infatti nell'importo complessivo di euro 76.324.698,40, comprensivo delle iscrizioni in parte entrata e in parte spesa del fondo pluriennale vincolato.

L'equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa rappresentano parte preponderante delle entrate correnti di bilancio.

In relazione alle principali voci delle stesse si rileva quanto segue.

L'imposta municipale propria (IMU), è stata riscossa per l'importo di euro 5.093.985,05 comprensiva dell'importo di euro 839.215,76 relativa all'anticipo di risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, essendo la rata di acconto scaduta in data 16 giugno 2021; tiene conto della quota che è stata trattenuta dall'Agenzia delle entrate all'atto del riversamento (euro 2.463.104,94, a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, oltre al "recupero" del sopra citato anticipo di euro 839.215,76) quanto dei proventi che si prevedono in materia di recupero di imposta degli anni precedenti, si ritiene comunque congrua la previsione di

bilancio di complessivi euro 10.260.000,00, specie alla luce del dato definitivo dell'anno 2020, pari a oltre 10 milioni e 200 mila euro.

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) viene riscossa con il peculiare meccanismo dell'acconto e saldo, "a cavallo" di due esercizi, e vedrà la "copertura" della previsione di entrata 2021 solamente con i versamenti a titolo di saldo che si completeranno nell'anno 2022. I riversamenti verificati entro il primo semestre 2021, sia con riferimento al saldo 2020 che all'acconto 2021, consentono di confermare la previsione di entrata pari a euro 5.000.000,00.

In relazione alla tassa sui rifiuti (TARI) le tre rate di versamento stabilite sono state previste con scadenza in data 30 settembre, 30 novembre e 16 gennaio 2022. Risulta quindi da confermarsi, anche alla luce delle elaborazioni sul carico tributario allo stato in possesso dell'ufficio, la previsione di bilancio di euro 4.900.000,00, evidenziando che le agevolazioni, ai sensi dell'art. 6 del decreto- legge 25 maggio 2021 n.73, (cosiddetto Decreto Sostegni -bis), compensata in parte da contributo erariale e in parte quale dall'avanzo vincolato derivante dal fondo per l'emergenza Covid;

E' possibile sostanzialmente confermare anche le previsioni per le ulteriori poste, in particolare con riferimento ai recuperi in materia di IMU e tributo sui servizi indivisibili (TASI), ai recuperi in materia di TARI, all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Il fondo di solidarietà comunale, iscritto tra le entrate tributarie e previsto in euro 1.890.703,51, è stato oggetto di una prima determinazione da parte del Ministero dell'interno, che consente di confermare la previsione.

I trasferimenti correnti sono principalmente relativi ai trasferimenti dallo Stato, ai trasferimenti dalla Regione Lombardia e da altri enti del settore pubblico, in particolare l'agenzia di tutela della salute (ATS).

In via generale, va ricordato come i trasferimenti da parte dello Stato si siano sostanzialmente azzerati nel corso degli anni, sia, sotto l'aspetto sostanziale, per i ben noti "tagli" operati dai diversi provvedimenti legislativi di finanza pubblica, quanto, sotto l'aspetto formale, per l'introduzione del fondo di solidarietà comunale, il quale viene classificato tra le entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa. Rimangono attribuzioni di carattere residuale, in genere relative a specifiche disposizioni di legge, per le quali, con riferimento all'oggetto del presente documento, non si rilevano particolari criticità.

Lo stesso può dirsi in riferimento ai trasferimenti regionali e a quelli da parte dell'agenzia di tutela della salute (ATS) in materia di attuazione del piano di zona in ambito sociale, laddove il Comune di Seregno ricopre il ruolo di ente capofila.

Peraltro va ricordato come ampia e significativa parte dei trasferimenti correnti abbiano destinazione vincolata in spesa, così che le corrispondenti spese possono essere impegnate solamente laddove sia stato verificato l'accertamento della corrispondente entrata di finanziamento.

Le entrate extratributarie sono entrate di per sé eterogenee, le cui singole previsioni di bilancio sono oggetto di monitoraggio continuo.

Il *trend* fino ad ora rilevato appare comunque, nel suo complesso, soddisfacente.

Il sopra evidenziato andamento delle entrate correnti si accompagna a una gestione sostanzialmente lineare e priva di rilevanti criticità delle spese correnti, in relazione alle quali sussiste tuttavia, sulla base di quanto noto ai servizi finanziari dell'Ente, la necessità di monitorare alcune situazioni di possibile criticità, specie nell'ambito delle tipologie di spesa di maggior rilievo dimensionale (spese in ambito sociale, spese per il servizio di igiene urbana, spese generali di funzionamento) al fine di poter intervenire tempestivamente.

Il fondo di riserva

Il bilancio di previsione iniziale ha stanziato per il 2021 a titolo di fondo di riserva l'importo di euro 176.445,73 pari allo 0,39% del totale delle previsioni di spesa corrente, di cui euro 61.759,44 riservati alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione.

Nel corso del primo trimestre 2021 tale fondo di riserva non è stato oggetto di alcun provvedimento deliberativo di prelievo.

Lo stanziamento a fine trimestre appare congruo per fare fronte ad eventuali esigenze straordinarie di bilancio o a insufficienze delle dotazioni degli interventi di spesa corrente.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

Il bilancio di previsione iniziale ha stanziato per il 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente l'importo di euro 2.406.000,00, secondo la disciplina contenuta nell'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e secondo quanto evidenziato in sede di bilancio di previsione, in particolar modo nella nota integrativa.

La misura dello stanziamento del fondo, disposto peraltro in misura superiore agli obblighi di legge in materia, appare congrua rispetto alle previsioni di bilancio di quelle particolari tipologie di entrata, dettagliate nella citata nota integrativa allegata al bilancio di previsione, a fronte del quale l'accantonamento iniziale è stato effettuato.

L'equilibrio di parte corrente della gestione di competenza alla data del 30 giugno 2021 può essere riassunto come segue, tenuto conto che le previsioni di spesa corrente ricomprendono anche il fondo pluriennale vincolato di spesa:

ENTRATE CORRENTI	Previsione anno 2021 alla data del 30 giugno 2021
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.973.406,51
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	7.384.107,90
Titolo 3 – Entrate extratributarie	9.748.950,39
TOTALE ENTRATE DI PARTE CORRENTE	40.106.464,80

SPESE CORRENTI	Previsione anno 2021 alla data del 30 giugno 2021
Titolo 1 – Spese correnti	45.235.638,62
Titolo 4.00 – Quote di capitale ammortamento dei mutui	17.700,00
<i>TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE</i>	<i>45.253.338,62</i>

VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	Previsione anno 2021 alla data del 30 giugno 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.023.888,67
Avanzo amministrazione per spese correnti	2.824.985,15
Totale entrate di parte corrente	40.106.646,80
<i>Entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale</i>	<i>- 120.000,00</i>
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	418.000,00
<i>Totale spese di parte corrente</i>	<i>- 45.253.338,62</i>
<i>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</i>	<i>0,00</i>

In relazione alle tabelle sopra riportate va ricordato che la copertura finanziaria previsionale delle spese correnti e delle spese per il rimborso delle quote capitale dei mutui è assicurata:

- ✓ dall'avanzo di amministrazione applicato alle spese correnti;
- ✓ dalle entrate correnti dei titoli 1, 2 e 3, al netto di quelle destinate a spese in conto capitale;
- ✓ da quota delle entrate in conto capitale del titolo 4, nei limiti di quanto consentito da specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, nello specifico esclusivamente i proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- ✓ dalla quota di fondo pluriennale vincolato per spese correnti, relativo a quelle spese correnti impegate in esercizi precedenti e reimputate nelle gestioni di competenza.

Equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale

La gestione della parte capitale del bilancio è una gestione che è, di fatto, vincolata all'accertamento delle entrate che finanziano le relative spese: ciò in quanto alle gestioni con vincoli formalmente attribuiti – si pensi al caso di contributi agli investimenti da soggetti terzi con formale vincolo di destinazione all'effettuazione di una determinata spesa – si affiancano le gestioni in relazione alle quali, pur non essendo in presenza di spese formalmente correlate a entrate specifiche, o l'entrata di finanziamento può considerarsi già accertata – è questo il caso dell'eventuale applicazione dell'avanzo di amministrazione, anche presunto – oppure, tenuto conto di impegni eventualmente già assunti, deve essere accertata in misura almeno pari alla

spesa che si intende impegnare, come, a titolo esemplificativo, nel caso delle spese finanziate con i proventi derivanti dai rilasci dei permessi di costruire.

In considerazione del fatto che non sono previste entrate per accensioni di prestiti ed entrate da riduzione di attività finanziarie, le entrate che vengono utilizzate per il finanziamento delle spese in conto capitale sono le entrate in conto capitale sono quelle del titolo 4 dello schema di bilancio di previsione.

Tra tali tipologie di entrate sono particolarmente rilevanti i proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e i proventi assimilati, ad oggi previsti in complessivi euro 1.235.000,00, di cui euro 418.000,00 destinati al finanziamento di spese correnti, e i proventi da alienazioni di beni immobili, previsti in complessivi euro 544.217,40.

Va evidenziato come, a tutto il secondo trimestre 2021, in relazione ai proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire siano state registrate riscossioni per circa 550 migliaia di euro mentre in relazione alla alienazione di beni immobili non siano state registrate riscossioni.

Con riferimento a quanto sopra esposto è tuttavia necessario sottolineare, in via generale e sotto un profilo strettamente finanziario, che – come per tutte le altre entrate in conto capitale – eventuali minori entrate non potranno comportare alcun pregiudizio all’equilibrio di bilancio, in quanto – come più sopra già evidenziato – con riferimento alle spese in conto capitale è possibile rilasciare l’attestazione di copertura finanziaria solamente ove si rilevi la realizzazione (sotto forma di accertamento contabile di entrata) della corrispondente fonte di finanziamento.

L’equilibrio di parte capitale può essere sintetizzato come segue, tenuto conto che le previsioni di spesa in conto capitale ricomprendono anche il fondo pluriennale vincolato di spesa:

ENTRATE DI PARTE CAPITALE	Previsione anno 2021 alla data del 30 giugno 2021
Titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	4.824.377,40
<i>TOTALE ENTRATE DI PARTE CAPITALE</i>	<i>4.824.377,40</i>

SPESE DI PARTE CAPITALE	Previsione anno 2021 alla data del 30 giugno 2021
Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	24.209.859,78
<i>TOTALE SPESE DI PARTE CAPITALE</i>	<i>24.209.859,78</i>

VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Previsione anno 2021 alla data del 30 giugno 2021
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto	7.729.878,35
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	11.953.604,03
Totale entrate di parte capitale	4.824.377,40
<i>Entrate di parte capitale destinate a spese correnti</i>	<i>- 418.000,00</i>
Entrate di parte corrente destinate a	120.000,00

spese in conto capitale	
<i>Totale spese di parte capitale</i>	- 24.209.859,78
<i>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</i>	0,00

Equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi

La gestione dei servizi per conto di terzi e delle partite di giro è gestione che, di per sé, è destinata a mantenere l'equilibrio.

Va qui ricordato che entrate e spese per conto di terzi e partite di giro pareggiano nell'importo annuale di euro 6.861.500,00.

Equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e spese correlate

Sia con riferimento alle gestioni vincolate di parte corrente che a quelle di parte capitale – come già sopra evidenziato nei rispettivi paragrafi – va ricordato che è possibile assumere i pegni di spesa solamente in corrispondenza dell'avvenuta pari accertamento delle relative fonti di finanziamento.

In tal senso nessun squilibrio è stato rilevato.

Equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti

Anche con riferimento alla gestione di cassa non è stato rilevato alcun squilibrio.

Al termine del secondo trimestre 2021 il fondo di cassa dell'Ente risultava superiore a 40 milioni di euro.

Equilibri obiettivo dei vincoli di finanza pubblica

Va qui evidenziato come la legge 30 dicembre 2018, n. 145 abbia introdotto fondamentali innovazioni in materia di disciplina vincolistica di finanza pubblica, alla quali, sotto varie forme, le autonomie locali sono state da tempo sottoposte.

In particolare, l'articolo 1, commi 819 e seguenti, della suddetta legge 145/2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017, decisa nell'udienza dell'11 ottobre 2017, e n. 101 del 2018, decisa nell'udienza del 7 marzo 2018, ha previsto che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, possono utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011.

Alla luce delle citate innovazioni gli enti territoriali di cui sopra continuano a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, potendosi considerare tuttavia in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'articolo 1 della legge 145/2018, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Le innovazioni introdotte possono riassumersi nelle seguenti, come anche evidenziate dalla Circolare n. 3 del 14 febbraio 2019 del Ragioniere Generale dello Stato:

- ✓ gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, dovendo desumere tale informazione, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 D.Lgs. 118/2011;
- ✓ vengono superate le norme sul pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 232/2016;
- ✓ cessano gli obblighi di monitoraggio e certificazioni di cui all'articolo 1, commi 469 e seguenti, della medesima legge 232/2016;
- ✓ cessa la disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, disposte ai fini di agevolare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali.

Alla luce di quanto sopra l'equilibrio in materia di disciplina vincolistica di finanza pubblica diventa sostanzialmente coincidente con l'equilibrio di bilancio di parte competenza, il cui mantenimento prospettico è già complessivamente oggetto del presente verbale e, conseguentemente, il monitoraggio circa gli obiettivi del patto di stabilità interno, come previsto dal regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, deve, a sua volta, considerarsi coincidente con il monitoraggio degli equilibri della gestione di competenza del bilancio.

Altre considerazioni – l'equilibrio della gestione dei residui

Nessuno squilibrio può ravvisarsi in merito alla gestione dei residui.

Pur essendo la presente verifica relativa al primo semestre del 2021, un'analisi compiuta della gestione dei residui attivi e passivi comporta la necessità di fare riferimento agli esiti del riaccertamento ordinario dei predetti residui alla data del 31 dicembre 2020, approvata, ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dell' 8 aprile 2021.

In via generale, va evidenziato come i residui passivi derivanti dalle gestioni 2020 e precedenti sono tali da avere già avuto copertura finanziaria al momento dell'assunzione dei relativi impegni di spesa negli esercizi di competenza.

Tali residui passivi sono stati complessivamente determinati in euro 10.373.974,18 in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2020.

I residui attivi sono invece stati complessivamente determinati in euro 21.432.926,11 in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2020.

I residui attivi non ancora riscossi alla data del 30 giugno 2019 sono tutti supportati da idoneo titolo giuridico.

Va inoltre rilevato che, a fronte delle voci di più difficile riscossione – tra queste, in particolare, i proventi per accertamenti tributari, i proventi della tassa rifiuti, i canoni di locazione degli alloggi comunali e i proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada – una rilevante quota dell'avanzo di amministrazione evidenziato dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31 maggio 2021, pari a complessivi euro 12.237.061,86, risulta accantonata proprio per fare fronte a crediti di dubbia esigibilità e risulta, allo stato, del tutto congrua rispetto all'andamento della gestione dei residui.

In merito alla gestione dei residui si raccomanda una più attenta ed efficace gestione da parte dei vari responsabili di servizi e dirigenti volta a migliorare lo stato di realizzazione dei residui attivi ed a definire nei tempi previsti dai principi contabili la definizione dei residui passivi. Si raccomanda altresì di valutare attentamente le condizioni di mantenimento dei residui valutando la necessità di procedere allo stralcio dei residui attivi con oltre 3 anni dal conto del bilancio tenendo costantemente monitorata l'attività di recupero (anche coattivo) e le eventuali subentrate situazione di inesigibilità.

Altre considerazioni – l'avanzo di amministrazione

Il rendiconto della gestione 2020 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 31 maggio 2021 e ha evidenziato un avanzo di amministrazione pari a complessivi euro 38.836.245,77, di cui euro 17.088.441,02 quale parte accantonata, euro 4.789.954,51 quale parte vincolata, euro 1.787.330,04 quale parte destinata agli investimenti e, per differenza, euro 15.170.520,20 quale parte disponibile.

Altre considerazioni – i debiti fuori bilancio

Nel corso del primo semestre 2021 non sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, provvedimenti di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio:

Altre considerazioni – gli strumenti finanziari derivati

Il Comune di Seregno non è titolare di contratti relativi a strumenti finanziari derivati o di contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni partecipati dall'ente

Il Comune di Seregno presenta una composita situazione in relazione agli organismi gestionali esterni, come ampiamente riepilogata nella nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.

I risultati economico-finanziari rilevati dagli ultimi bilanci chiusi di tali organismi non sono tali da pregiudicare i generali equilibri economico-finanziari del Comune di Seregno.

Una analisi più compiuta potrà essere svolta con riferimento al prossimo verbale, relativo al secondo trimestre 2019, quando si avrà a disposizione la totalità dei più recenti bilanci societari.

Va ricordato che il Comune di Seregno partecipa in via diretta a:

- ✓ Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A., con una quota pari 37,400% del capitale sociale;
- ✓ Brianzacque S.r.l., con una quota pari all'8,9060% del capitale sociale;

Inoltre, partecipa in via indiretta a:

- ✓ Gelsia S.r.l.
- ✓ Gelsia Ambiente S.r.l.;
- ✓ RetiPiù S.r.l.;
- ✓ Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione;
- ✓ A2A Illuminazione Pubblica s.r.l..

6. CONCLUSIONI

La disamina generale contenuta nel presente documento consente di ATTESTARE il mantenimento dei prescritti equilibri di bilancio al termine del primo semestre dell'anno 2021.

Ciò nonostante, resta comunque sempre ineludibile una gestione di bilancio accorta, con il pieno coinvolgimento di ogni responsabile di servizio comunale nonché delle società partecipate, avente quale principio cardine irrinunciabile quello del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Seregno, 13 luglio 2021

Il Dirigente dell'Area Affari Economico-Finanziari
dottor Pietro Cervadoro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)